



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 130/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Approvazione Rendiconto di Gestione dell'"Azienda Calabria Lavoro esercizio finanziario 2013"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 283 del 19/7/2016);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/7/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/7/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	1/8/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 art. 13 <i>"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)".</i>	pag. 3
Legge regionale 11 agosto 2010 n. 22 artt.9-10 <i>"Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale".</i>	pag. 7
Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 artt. n. 41-52-57 <i>"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria".</i>	pag. 11
Legge Regionale 19 febbraio 2001, n. 5 <i>"Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del dlgs 23 dicembre 1997 n. 469"</i>	pag. 15
Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 artt. 28-30 <i>"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale".</i>	pag. 33
Statuto Azienda Calabria Lavoro	pag. 37

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013). (BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario n. 6 del 28 dicembre 2012) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 marzo 2013, nn. 7 e 8, 29 marzo 2013, n. 13, 2 maggio 2013, n. 21, 5 giugno 2013, n. 27, 9 luglio 2013, nn. 30 e 34, 30 settembre 2013, n. 46, 30 dicembre 2013, n. 56, 7 luglio 2014, n. 11, 16 ottobre 2014, n. 20 e 31 dicembre 2015, n. 35)

Art. 13

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica. 2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente. 3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono onnicomprensive anche dei rimborsi spese. 4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. 5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono onnicomprensive del rimborso spese. 6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'articolo 3 del DPCM del 23 marzo

2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma. 7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22. 8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3. 9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale. 10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge; b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici; c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009; e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009; f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009; g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009; h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture; j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi; k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; l) in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i

canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dall'1 gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: 1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; 2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti; 3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento «Controlli»; m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire: 1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi; 2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati; n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile; o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi; p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009: 1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso; 2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici; 3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi; 4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici; 5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici; 6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni; 7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti; 8) le spese postali e telegrafiche. 11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti subregionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013. 12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento «Controlli» e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario «ad acta», con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità. 13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente

articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo. 14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

(BUR n. 15 del 16 agosto 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 agosto 2010)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34, 23 dicembre 2011, n. 47, 28 dicembre 2011, n. 51, 27 dicembre 2012, n. 69 e 30 dicembre 2013, n. 56)

(N.B. La presente legge è stata oggetto di interpretazione autentica operata con LL.RR. 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47)

TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEGLI ENTI
SUBREGIONALI E DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE

Art. 9

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10¹.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non

¹**Comma interpretato autenticamente dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che deve essere inteso nel senso che «esso si applica anche agli Enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38. Gli eventuali oneri derivanti dalla mancata applicazione della medesima disposizione sono a carico degli stessi Enti».**

possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.
5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.
8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.
9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predisporre idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.
12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.
13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.
14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 10

(Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:
 - entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
 - entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
 - entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.
2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.
 4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.
 5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.
 6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.
 7. singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.
- 7bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese².*
8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

²Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.**

(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 30 dicembre 2013, n. 56)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2013 dichiara l'illegittimità cost. dell'art. 46 della presente legge)

TITOLO V**Gestione finanziaria delle entrate e delle spese****Art. 41***Minori entrate e residui attivi*

1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.
2. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio, per le quali, il dirigente della struttura regionale competente dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.
3. I dirigenti delle strutture regionali competenti devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere gli ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.
4. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla cancellazione delle registrazioni contabili degli accertamenti e dei residui attivi previa comunicazione del dirigente della struttura regionale competente che attesta l'inesigibilità o l'insussistenza delle correlative entrate.
5. I crediti della Regione di modesta entità, compresi quelli derivanti dalla mancata riscossione di imposte e tasse nei limiti previsti dalle leggi dello Stato, possono essere annullati, entro il 31 marzo di ogni anno, con provvedimento della Giunta regionale e su proposta dei dirigenti delle strutture competenti. L'annullamento dei crediti è disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima.

OMISSIS**Art. 52***Residui passivi ed economie di spesa*

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui:

- a) se relative a spese correnti, *per un anno successivo* a quello in cui l'impegno si è perfezionato;
- b) se relative a spese in conto capitale, *per cinque anni successivi* a quello in cui l'impegno si è perfezionato.¹

3. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto generale. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da riaccertare, verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito.

4. I residui passivi relativi a spese correnti e in conto capitale non pagati rispettivamente entro *il primo ed il quinto esercizio* successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato si considerano perenti agli effetti amministrativi.²

5. *Le somme relative ai residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al precedente comma 2, sono iscritte, per la quota che si prevede possa essere reclamata dai creditori, in appositi fondi speciali di parte corrente e di parte in conto capitale. I prelievi dai suddetti fondi di riserva e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti con decreto del Dirigente generale del dipartimento bilancio, su esplicita richiesta del dipartimento competente*³.

*Detta richiesta deve essere corredata da un'attestazione del Dirigente della struttura regionale competente, in ordine all'avvenuta acquisizione, agli atti del proprio ufficio, di tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore alla liquidazione della somma da pagare, che deve corrispondere all'importo da riallocare. L'attestazione deve, altresì, contenere la dichiarazione di avvenuta chiusura della relativa istruttoria ai fini dell'adozione del decreto di impegno e di liquidazione delle succitate somme*⁴.

6. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7. Sono mantenute in bilancio e riportate nella competenza del bilancio dell'esercizio successivo le economie relative a:

- a) spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, regolarmente accertate, per le quali non sia stato assunto il relativo impegno entro la fine dell'esercizio;
- b) spese di investimento o in conto capitale per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario dei relativi contributi.

8. Le spese di cui al precedente comma 7, lett. b), possono essere mantenute in bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

¹ Lettere così modificate dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7

² Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7.

³ Comma sostituito dall'art. 5, comma 9, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «A seguito delle reiscrizioni delle somme relative a residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al precedente comma 2, il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili degli impegni sulla competenza del bilancio di previsione annuale. A tal fine, nel bilancio annuale sono iscritte apposite unità previsionali di base aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti regionali dichiarati perenti agli effetti amministrativi».

⁴ Periodi aggiunti dall'art. 5, comma 2 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.

9. La ricognizione delle somme di cui ai precedenti commi 7 e 8, il relativo riparto ed iscrizione degli stanziamenti nelle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale.

OMISSIS

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, *in qualunque forma costituiti*, sono: ⁵

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla *presente legge*; ⁶

c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. *I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre.*

4. *La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi⁷ dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi⁸.*

5. *Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria*

⁵ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁶ Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁷ Comma così modificato dall'art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole "tre dodicesimi" con le parole "quattro dodicesimi".

⁸ Comma così modificato dall'art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole "oltre i tre mesi" con le parole "oltre i quattro mesi".

competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alla strutture regionali competenti.

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Ragioneria Generale per la definitiva istruttoria di propria competenza.⁹

La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.¹⁰

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente.¹¹

⁹ Comma così modificato dall'art. 10, comma 4, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

¹⁰ Commi 3, 4, 5, 6 e 7 aggiunti dall'art. 5, comma 3, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. e) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2001, n. 5**Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.**

(BUR n. 18 del 22 febbraio 2001)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22 e 29 dicembre 2010, n. 34)

**TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE****Art. 1
Finalità**

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e dell'occupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in seguito denominato «decreto».
2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi delle pari opportunità fra uomini e donne, promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per l'impiego con le politiche del lavoro, dell'orientamento scolastico e professionale, dell'istruzione anche universitaria, della ricerca, della formazione professionale, e con le politiche delle attività produttive e sociali.
3. La Regione assume il principio della collaborazione e della sussidiarietà istituzionale con Province ed Enti Locali e della concertazione con le parti sociali per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, promuovendo e favorendo il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici e privati aventi per finalità la qualificazione dell'offerta di lavoro e la crescita occupazionale.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO****Art. 2
Funzioni e compiti della Regione**

1. La Regione esercita funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica nei confronti del sistema regionale per l'impiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del «decreto» con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità, favorire il reinserimento lavorativo e incrementare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione favorisce in particolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, dei soggetti disabili e svantaggiati, degli immigrati, promuove la realizzazione di nuove occasioni di lavoro autonomo, utilizza ogni mezzo tecnico ed economico-finanziario, al fine di prevenire situazioni di esubero occupazionale, attua interventi che

favoriscono la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità di lavoro.

La Regione inoltre:

- a) elabora programmi di iniziativa regionale al fine di promuovere il lavoro, l'occupazione e la nuova imprenditorialità ;
- b) attua il programma regionale di cui al successivo articolo 15;
- c) promuove i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, gli strumenti attivi di inserimento nel mercato del lavoro, nonché gli accordi e i contratti collettivi finalizzati alla realizzazione dei contratti di solidarietà e di emersione ;
- d) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro ;
- e) determina gli standard e pianifica il sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico ed occupazionale, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;
- f) definisce, ai sensi della lettera f) comma 1 dell'articolo 4 del «decreto», gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione da parte delle province degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenuto conto delle proposte del Comitato di cui all'articolo 7 e della Commissione regionale di cui all'articolo 6;
- g) definisce i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;
- h) approva nell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo gli atti fondamentali dell'Azienda Calabria-Lavoro e ne indirizza l'attività;
- i) sperimenta in accordo con le Province servizi innovativi per l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro;
- j) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'espletamento delle funzioni attribuite e sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti negli atti di programmazione;
- k) individua forme e sviluppa strumenti di stabile collaborazione con organismi, enti ed imprese costituiti all'estero da calabresi o loro discendenti.

3. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea ed in particolare attua il principio della libera circolazione dei lavoratori sancita dall'art.48 del Trattato di Roma, avvalendosi della rete EURES (Servizi Europei per l'Impiego) attuata per decisione della Commissione Europea n.569 del 29.10.1993 ed incentiva l'incontro tra domanda e offerta del lavoro a vocazione comunitaria attraverso la "Stazione di lavoro" che ha sede a Reggio Calabria

Art. 3 **Funzioni e compiti delle province**

1. Le province esercitano le funzioni di programmazione di livello provinciale, amministrative e di gestione nelle materie previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del «decreto», garantendo l'integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento e formazione professionale.
2. Le funzioni attribuite sono esercitate, nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dalla Regione, garantendo la partecipazione degli Enti Locali, il rispetto dei principi delle pari opportunità e perseguendo il metodo della concertazione con le parti sociali.
3. Le province altresì individuano, secondo le procedure di cui al successivo articolo 9, i bacini di utenza quale riferimento per i centri per l'impiego di cui al successivo articolo 11.
4. Alle Province, in particolare, vengono, conferite le funzioni e le competenze di cui all'art.6, comma 2, del «decreto».
Con delibera della Giunta regionale, sono individuate eventuali ulteriori funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo, di competenza regionale.
5. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità, le province interessate possono stipulare opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.
6. Al fine di garantire una efficace diffusione territoriale dei servizi per l'impiego, soprattutto in riferimento ai servizi informativi, le Province possono stipulare specifiche convenzioni con i Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo. del 18.8.2000 n. 267, acquisendo la garanzia del mantenimento degli standard minimi di qualità.
7. Per la erogazione dei servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali, o a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, le Province, in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati dalla Commissione di cui all'articolo 8 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private.
8. Le Province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione con le parti sociali istituiscono apposita Commissione Provinciale Tripartita, assicurando la partecipazione nella medesima, del consigliere di parità.
9. La Regione promuove e sostiene mediante l'assegnazione di specifiche risorse aggiuntive, la creazione di strutture specializzate per la promozione dell'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art.68 della legge 17 maggio 1999 n.144. A tal fine le Province istituiscono strutture specializzate locali, che operano nell'ambito dei Centri per l'impiego, dirette da esperti di comprovata competenza in materia di politiche formative e del lavoro, nominati con decreto dei Presidenti della provincia. Le province, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, concertano con la Giunta regionale il modello organizzativo delle strutture. Tali strutture in particolare devono svolgere compiti di documentazione, ricerca studio e proposta sulle questioni relative all'integrazione tra scuola, formazione e lavoro; in particolare, essa deve monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee atte a promuovere l'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144.

10. Il Presidente della Giunta regionale insieme all'Assessore al lavoro e con i Presidenti delle Province, verificano annualmente lo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4

Sistema regionale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative delle finalità di cui all'articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di accoglienza, informazione, orientamento, collocamento, consulenza, sostegno, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.

3. Fanno parte del sistema dei servizi per l'impiego e della sua organizzazione:

- a) i centri per l'impiego costituiti dalle province ai sensi dell'articolo 11;
- b) l'Azienda Calabria-Lavoro di cui al successivo articolo 19;
- c) la Commissione di cui al successivo articolo 6;
- d) la Commissione provinciale di cui all'articolo 8;
- e) il Comitato di cui al successivo articolo 7;
- f) il sistema informatico di cui all'articolo 28.

Art. 5

Personale, beni e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni conferite

1. Le Province per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite con i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del «decreto».

2. Le Province subentrano in tutti i rapporti giuridici patrimoniali inerenti i beni e le risorse strumentali trasferiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 7 del «decreto».

3. La Regione può assegnare alle province ulteriori risorse, umane e finanziarie, da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Art. 6

Commissione regionale tripartita

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la commissione regionale tripartita di seguito denominata “Commissione”.
2. Alla “Commissione”, oltre alle funzioni e competenze già svolte dalla Commissione Regionale per l’impiego ai sensi della legge 28.2.1987, n. 56 e delle norme nazionali in materia, sono attribuiti compiti di concertazione e proposta in materia di iniziative occupazionali, di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro, nonché compiti di valutazione dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.
3. La Commissione in particolare formula proposte per concorrere a determinare gli indirizzi ed i criteri generali, per l’individuazione e la variazione degli ambiti territoriali di riferimento nonché per la individuazione dei bacini di utenza; formula, inoltre, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi per l’impiego.
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma successivo entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine la “Commissione” verrà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al lavoro.
5. La Commissione ha sede a Reggio Calabria e dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. La Commissione è composta:
 - a) dall’Assessore regionale al Lavoro o suo delegato che presiede;
 - b) da n. 8, di cui 4 supplenti, rappresentanti delle associazioni degli industriali, dell’artigianato, delle organizzazioni delle cooperazione, dei produttori agricoli, del commercio e del turismo;
 - c) da n. 8, di cui quattro supplenti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative così come individuate nel Comitato regionale INPS;
 - d) dal consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;
 - e) da n. 3 Consiglieri regionali, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
 - f) dal Direttore del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione regionale del lavoro e dal Direttore Generale dell’Azienda «Calabria Lavoro», senza diritto di voto;
 - g) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori alle politiche del lavoro, se delegati.
7. Il funzionamento della “Commissione” è definito in apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

8. Le funzioni di Segreteria e di assistenza alla “Commissione” sono esercitate dall'apposito Settore nell'ambito del competente Dipartimento regionale.

9. Ai componenti la “Commissione” è attribuita, per ciascuna seduta, una indennità giornaliera determinata dal Regolamento di cui al precedente comma 7 il cui ammontare complessivo non può essere superiore ad un milione di lire mensile, oltre al rimborso delle spese per come riconosciuto ai dirigenti regionali secondo la normativa vigente.

10. La “Commissione” si avvale per le funzioni di indirizzo e programmazione di un Comitato tecnico-scientifico formato da n. 7 esperti di cui almeno quattro donne esperte nelle politiche di genere o provenienti da diverse organizzazioni sindacali con esperienza in organismi confederali e tre proposti dall'Azienda Calabria-Lavoro. In particolare il Comitato svolge funzione consultiva e di ricerca atta a realizzare un sistema integrato di orientamento dello studio al lavoro e nel lavoro con particolare riferimento all'occupazione femminile. I componenti il comitato sono nominati dal Presidente della “Commissione”. Il Comitato nominato rimane in carica per la durata della legislatura. Ai componenti del comitato è corrisposto un compenso pari a quello percepito dai collaboratori esperti dei Consiglieri regionali.

Art. 7

Comitato di coordinamento istituzionale

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento tra Regione ed Enti Locali del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato “Comitato”.

2. Il “Comitato” propone alla Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione o la variazione degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenendo conto dei fattori di ponderazione di cui al secondo comma del successivo articolo 12 ed esprime valutazioni e proposte in merito alla qualità ed omogeneità sul territorio dei servizi resi e degli standard garantiti, nonché alla efficacia del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riguardo alla realizzazione della effettiva integrazione di cui al comma 1.

3. Il “Comitato” è composto :

a) dall'Assessore regionale al Lavoro, o suo delegato, che lo presiede;

b) dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;

c) da 5 Sindaci, o loro delegati, di cui almeno due delle Città capoluogo di provincia, designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale;

d) da 2 Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati, designati dall'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCHEM); e) da 3 Consiglieri regionali nominati dal Consiglio, di cui 1 in rappresentanza della minoranza.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare il dirigente della Direzione regionale del lavoro della Calabria, esperti e rappresentanti di enti o Associazioni interessati a vario titolo alle materie oggetto della presente legge.

5. Il “Comitato”, che dura in carica per l’intera legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. Il “Comitato” adotta il regolamento di funzionamento che diviene esecutivo previa approvazione della Giunta regionale.
7. Il “Comitato” ha sede a Reggio Calabria e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica, del Settore istituito nell’ambito del competente Dipartimento regionale.

Art. 8

Commissione provinciale tripartita

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 4 nonché di quelle esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 2 dell’art. 6 del «Decreto» per come modificato dall’art. 6 della legge 12 marzo 1999 n° 68, le Province, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla istituzione della Commissione Provinciale Tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di organizzazione e gestione dei servizi per l’impiego. Tale Commissione, costituita secondo i principi ed i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 6 del «Decreto» garantisce la presenza delle parti sociali in composizione paritetica secondo quanto indicato dal precedente articolo 7 e del Consigliere provinciale di parità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
2. Le Province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, l’integrazione delle Commissioni provinciali con i rappresentanti designati dalle categorie interessate, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e da un ispettore medico del lavoro.

Art. 9

Ambito territoriale dei centri per l’impiego

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della presente legge, attraverso le strutture previste dai propri ordinamenti e dai Centri per l’Impiego. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale prende atto della individuazione dei bacini provinciali per l’istituzione dei Centri per l’impiego, deliberata dalle Province tenuto conto del limite minimo di abitanti previsto dall’art.4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 469/97. L’istituzione e la gestione dei Centri per l’impiego interprovinciali, è attuata dalle Province stesse, d’intesa fra loro.
2. Per motivate ragioni socio-geografiche le Province, possono istituire una o più sedi locali coordinate e finalizzate ad una migliore diffusione dei servizi all’impiego
3. Ogni tre anni le Province devono valutare, nell’ottica degli standard minimi di qualità, le condizioni socio-geografiche, economiche ed occupazionali per l’eventuale modificazione delle strutture sub-provinciali.

Art. 10**Istituzione, coordinamento e raccordo dei centri per l'impiego**

1. Le Province costituiscono i Centri per l'Impiego entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 9. Decorso tale termine la Giunta esercita i poteri sostitutivi.
2. Le Province possono, regolando convenzionalmente i loro rapporti, concordare l'estensione dell'accesso a taluno dei servizi erogati in un Centro per l'impiego ad utenti di provincia diversa, qualora risiedano in comuni contigui al centro.
3. Per l'Implementazione dei servizi anche su basi interprovinciali, le Province possono avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Azienda Calabria-Lavoro. Esse accedono alle più allargate modalità organizzative acquisendo preventivamente il parere delle commissioni provinciali interessate e quello del Comitato di cui all'articolo 7, che valuta soprattutto il profilo della adeguatezza del servizio agli standard di qualità.

Art. 11**Centri per l'impiego**

1. I centri per l'impiego, di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 4 del «Decreto» svolgono le attività inerenti la gestione ed erogazione dei servizi connessi ai compiti attribuiti alle Province ed in particolare: a) gestione dei compiti di cui all'art. 2 comma 1 del «Decreto», afferenti il collocamento, compreso il collocamento mirato e l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché quello riferito ai lavoratori extracomunitari; b) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro compresa l'attività di assistenza ed informazione ad esse connessa.
2. I Centri per l'Impiego inoltre, osservando gli standard qualitativi determinati a norma dell'articolo 9, erogano i seguenti servizi:
 - a) rilevazione delle opportunità formative, compresi i tirocini, e delle occasioni di lavoro;
 - b) attività di informazione ed orientamento individuale e di massa;
 - c) consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori;
 - d) compilazione e tenuta delle liste di mobilità;
 - e) preselezione funzionale all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
 - f) progettazione di percorsi di sviluppo e professionale;
 - g) orientamento personalizzato con bilancio delle competenze professionali;
 - h) diffusione dell'informazione e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa Statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità, individuale e collettiva, ed il reinserimento lavorativo.

Art. 12**Organizzazione funzionale dei centri per l'impiego**

1. Le Amministrazioni provinciali regolano l'attività di ciascun Centro per l'Impiego avvalendosi di dispositivi organizzativi idonei a soddisfare le esigenze dell'utenza secondo i principi di cui alla presente legge, che ispirano la riforma dei servizi.
2. La Giunta regionale emana direttive finalizzate alla omogeneizzazione dei comportamenti delle Amministrazioni Provinciali nei rapporti con i soggetti privati, acquisito il parere degli organismi disciplinati dagli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 13**Strutture organizzative**

1. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 2 nonché quelli derivanti dall'applicazione della presente legge, sono svolti dalla regione che, per quanto di competenza, si avvale :
 - a) della Commissione regionale per la concertazione con le parti sociali di cui all'art. 6;
 - b) del Comitato di Coordinamento istituzionale di cui all'art. 7;
 - c) dell'Azienda Calabria-Lavoro, di cui all'art. 19;
2. Per le finalità di cui al comma 1 la struttura organizzativa della Giunta Regionale di cui alla L.R. 13 maggio 1996 n° 7, per come modificata dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999 n° 14, è aumentata, nei limiti numerici massimi, di un Settore, di due Servizi e di 15 uffici nell'ambito del Dipartimento "Formazione Professionale e Politiche del Lavoro". Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 3 della L.R. n° 7/1996, provvede all'adeguamento della struttura organizzativa.
3. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 3 sono svolti dalle Province avvalendosi della Commissione di cui all'art. 8 e dei Centri per l'Impiego, ed assicurando, per la gestione di compiti e funzioni in materia di fasce deboli, i raccordi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10.

Art. 14 ¹**Personale trasferito dallo Stato**

1. Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dei Beni Culturali, individuato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'art. 7, comma 6 del «Decreto», è trasferito alla Regione ed alle Province secondo la destinazione assegnata dalle tabelle del DPCM del 5.8.1999 emesso ai sensi dell'art. 7 del «Decreto».

¹ In merito si riporta qui di seguito l'art. 10 bis, comma 2 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18:
"Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui alla tabella del DPCM 05.08.1999 proveniente dall'Agenzia dell'Impiego di cui all'art. 14 della L.R. 19 febbraio 2001, n. 5, è inquadrato nella dotazione organica della Giunta regionale nelle categorie corrispondenti a quelle previste nel vigente C.C.N.L. del Compartimento Regioni - Autonomie locali, con mantenimento della pregressa anzianità di servizio e della posizione retributiva già maturata. Il personale con la qualifica di esperto è inquadrato nella categoria D3, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente".

TITOLO III POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE

Art. 15 **Programma regionale per le politiche attive del lavoro**

1. Il Consiglio Regionale assieme alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta Regionale, sentiti gli organismi di cui ai precedenti art. 6 e 7, approva il programma per le politiche dell'impiego e del lavoro, individuandone obiettivi e risorse.

2. Il programma di cui al comma precedente è l'atto di pianificazione settoriale con cui la Regione, previa consultazione con le Province, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione e dell'orientamento professionale e con i corrispondenti piani afferenti le tematiche dell'istruzione e delle politiche sociali. Esso, in particolare:

- a) definisce i criteri generali e gli standard qualitativi dei servizi per l'impiego ed individua gli strumenti di valutazione;
- b) indirizza l'attività dell'Azienda Calabria-Lavoro;
- c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di mediazione di manodopera, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;
- d) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, individua gli strumenti per la loro realizzazione, ed individua le iniziative di orientamento finalizzati a prevenire la disoccupazione di lunga durata;
- e) individua le forme e le modalità di sostegno ai lavori socialmente utili, alle nuove assunzioni, alla creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo ed agli strumenti di politica attiva del lavoro soprattutto in riferimento al mondo giovanile e femminile;
- f) individua le risorse finanziarie, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare a eventuali programmi di iniziativa regionale e/o Provinciale o ai progetti finalizzati di cui al successivo art. 16;
- g) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione della qualità e della omogeneità dei servizi per l'impiego e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
- h) indica procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi all'impiego;
- i) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale una informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.

Art. 16 **Progetti finalizzati**

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati dal programma di cui al precedente articolo 15, approva:

- a) progetti finalizzati all'incremento dell'occupazione anche in partenariato con altre Regione Italiane ed Europee;
- b) progetti finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche del lavoro della Regione, dell'Azienda Calabria-Lavoro e degli Enti locali;
- c) progetti finalizzati al reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi ed alla trasformazione dei lavori precari e temporanei in occupazione stabile.

Art. 17 **Incentivi al reimpiego**

1. La Regione incentiva il reimpiego dei lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, in Mobilità o disoccupati di lunga durata, concorrendo al finanziamento di appositi progetti gestiti dalle Province e predisposti da Enti di formazione e organismi tecnici emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assistenza della "Azienda" di cui al successivo articolo 19.

Art. 18 **Atti di programmazione provinciale**

1. Le Province, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 8 adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati con quelli relativi alle politiche locali della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con il programma regionale di cui all'articolo 15 e con la partecipazione degli Enti locali.

TITOLO IV AZIENDA CALABRIA-LAVORO

Art. 19 **Azienda Calabria-Lavoro**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del «Decreto» è istituita con sede in Reggio Calabria l'AZIENDA CALABRIA-LAVORO, di seguito denominata «AZIENDA», quale Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dallo statuto proposto dal Direttore Generale e approvato dalla Giunta regionale.

3. L'«AZIENDA» disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con appositi regolamenti adottati dal Direttore Generale in conformità allo statuto e approvati dalla Giunta regionale.

Art. 20

Funzioni dell'Azienda

1. L'azienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella presente legge². Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del «Decreto». Inoltre, in coerenza con le direttive della Giunta regionale:

a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;

b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;

c) fornisce, in convenzione, l'assistenza tecnica alle Province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della presente legge;

d) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazione;

e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2;

f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro, di cui al successivo art. 28, ed i risultati di ricerca e monitoraggio.

2. L'AZIENDA formula un piano annuale delle attività, che è proposto alle valutazioni della Giunta regionale, previo parere della Commissione e del Comitato di cui agli articoli 6 e 7. Predisponde, altresì, una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

3. L'AZIENDA svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Lavoro regionale (SILAR) e delle banche dati dei servizi all'impiego, assicurando le connessioni con il Sistema Informativo Lavoro nazionale di cui all'art. 11 del «DECRETO», gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e privati, nonché l'omogeneità degli standard informativi.

4. All'AZIENDA la Giunta regionale può attribuire funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini di formazione-lavoro, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

5³.

6. L'AZIENDA, per la gestione dei compiti assegnati, o per innovative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale può avvalersi di specifiche professionalità esterne.

²Comma così modificato dall'art. 12, comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 che ha soppresso le parole: "e concorrenzialmente sul mercato".

³Comma abrogato dall'art. 12, comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

7. Al fine di garantire e salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti sottoposti ad attività lavorative usuranti ed a rischio, è istituito, presso l'Azienda, l'Osservatorio regionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la verifica dell'attuazione in Calabria del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626⁴.

Art. 21 Organi

1. Sono organi dell'AZIENDA:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 22 Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, deve essere in possesso di laurea, di elevata professionalità e di documentata competenza nelle problematiche del lavoro, del diritto del lavoro, delle politiche del lavoro e delle organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale⁵.

3. L'incarico di Direttore Generale non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale. Per i Dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e gli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede:

- a) all'adozione dello statuto;
- b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);
- c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica entro 60 giorni dalla nomina;
- d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
- f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della (Commissione);

⁴Comma aggiunto dall'art. 6 ter, comma 3, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁵Commi sostituiti dall'art. 41, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

g) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività dell'AZIENDA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;

h) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;

i) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'AZIENDA e l'integrazione con gli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro;

l) a proporre i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 6.

5. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. La Giunta regionale, a sua volta, provvederà a relazionare al Consiglio che può proporre la revoca del Direttore Generale in caso di riscontrata grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

6. Il contratto di cui al comma 2 può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore, quando sussistono i seguenti motivi:

a) sopravvenute cause di incompatibilità;

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;

d) gravi irregolarità nella gestione.

7. Nel caso di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della stessa, provvede alla nomina di un commissario che subentra nelle funzioni e dura in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale da effettuarsi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Art. 23

Osservatorio sul lavoro minorile

1. Nell'ambito dell'AZIENDA è istituito l'Osservatorio sul lavoro dei minori.

2. L'Osservatorio è presieduto da un esperto di comprovata competenza di diritto e politiche del lavoro con incarico attribuito con decreto del Direttore Generale dell'Azienda, previo parere conforme della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, per la durata di anni due. Il Presidente si avvale di un Comitato tecnico-scientifico formato da cinque esperti in materia minorile, sociologica, psicopedagogica e di legislazione a tutela dei minori.

3. L'Osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio e proposta sulle questioni relative al lavoro dei minori in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a promuovere l'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei minori anche in situazioni svantaggiate.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Osservatorio ha diritto di accesso su tutti i dati in possesso dell'amministrazione regionale.

Art. 23 bis
(Osservatorio sul lavoro femminile)

*1. Nell'ambito dell'Azienda è istituito l'Osservatorio sul lavoro femminile. L'Osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio sulle questioni relative al lavoro delle donne in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a favorire l'inserimento lavorativo, l'autoimprenditorialità e la creazione di imprese a beneficio delle donne.*⁶

Art. 23 ter
(Osservatorio sul lavoro sommerso)

*1. Nell'ambito dell'Azienda è istituito l'Osservatorio sul lavoro sommerso. L'Osservatorio, quale organismo tecnico a supporto degli organismi nazionali e regionali, ha compiti di documentazione, ricerca e monitoraggio, nonché di proposte idonee a realizzare l'emersione del lavoro sommerso.*²

Art. 23 quater
(Organizzazione degli Osservatori sul lavoro femminile e sul lavoro sommerso)

*1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sul lavoro femminile e dell'Osservatorio sul lavoro sommerso, sono disciplinati da apposito provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda.*²

Art. 24
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e alla formazione.

2. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori, che durano in carica tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla L.R. 13 aprile 1995 n° 15.

3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed in particolare provvede:

- a) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

⁶ articoli aggiunti dall'art. 6 ter, comma 5, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7

- b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e suggerimenti.

Art. 25 **Vigilanza e controllo**

1. L'AZIENDA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:

- a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
- b) il rendiconto generale annuale;
- c) la pianta organica.

2. La Giunta Regionale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale, riscontra la coerenza delle azioni dell'AZIENDA rispetto agli indirizzi espressi.

3. Gli atti del Direttore, sottoposti all'esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non rinviati al riesame.

4. *Le attività dell'Azienda sono soggette al controllo strategico della Regione.*⁷

Art. 26 **Pianta organica dell'Azienda**

1. Entro 60 giorni dal suo insediamento il Direttore generale adotta la pianta organica dell'azienda nella quale è inquadrato il seguente personale:

- a) personale già in servizio presso l'Agenzia per l'Impiego della Calabria e transitato nel ruolo della Giunta regionale, che ne faccia richiesta;
- b) personale appartenente ai ruoli regionali che ne faccia richiesta;
- c) personale con anzianità di servizio di almeno tre anni presso l'Agenzia per l'impiego della Calabria non transitato in altre pubbliche amministrazioni, previo superamento di procedura selettiva riservata. Gli eventuali posti vacanti saranno coperti con contratti triennali, rinnovabili, con procedura selettiva.

Art. 27 **Mezzi finanziari e patrimoniali**

1. L'AZIENDA dispone dei seguenti mezzi finanziari:

⁷ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22

- a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dalle leggi finanziarie;
- b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;
- c)⁸
- d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

2. La Regione assegna all'AZIENDA i beni e le attrezzature trasferite dal Ministero del Lavoro già in dotazione all'Agenzia per l'Impiego.

3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'AZIENDA.

TITOLO V SISTEMA INFORMATIVO LAVORO

Art. 28 **Sistema informativo calabrese sul lavoro**

1. Il Sistema Informativo Calabrese sul Lavoro (SICAL) quale strumento per l'esercizio delle azioni di cui al precedente articolo 2, è gestito dall'AZIENDA ed è realizzato mediante il collegamento con il SIL di cui all'art.11 del Decreto, garantendo l'acquisizione e la elaborazione dei dati integrati trasportati mediante infrastrutture a rete fra i Centri per l'Impiego, con eventuali innesti di altre banche dati.

2. Le risorse HARDWARE, SOFTWARE e le infrastrutture di rete già in dotazione all'Agenzia Regionale per l'Impiego e trasferite alla Regione, sono assegnate all'Azienda Calabria-Lavoro. Alle Province sono attribuite le medesime risorse ed infrastrutture trasferite alla Regione e già in dotazione alle Sezioni Circostrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, nonché ai rispettivi recapiti e sezioni decentrate. Sono a carico delle Province tutti gli oneri per circuiti di collegamento ai nodi della rete dei Centri per l'Impiego, così come pure le attività di manutenzione e conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Decreto.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale è tenuta a sottoporre al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale lo schema di convenzione per l'acquisizione del previsto parere preventivo per la connessione e lo scambio dei dati con il SIL del livello nazionale.

4. La Regione, inoltre, può provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema, fatte salve la omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del SIL, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 7 del Decreto.

TITOLO VI NORMATIVA TRANSITORIA E FINANZIARIA

⁸ lettera abrogata dall'art. 12, comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22

Art. 29
Norme transitorie

1. Gli Organi dell'Azienda Calabria-Lavoro sono nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le funzioni ed i compiti non assegnati esplicitamente con la presente legge e comunque conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997 n° 59 e del Decreto Legislativo. 23.12.97 n° 469 restano di competenza della Regione.

Art. 30
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme di cui agli articoli 37, 38 e 39 della legge 19 aprile 1985, n.18.

Art. 31
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del «Decreto», nonché con le risorse provenienti dai fondi comunitari e con quelle stanziare annualmente con la legge di Bilancio

Art. 32
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(BUR n. 49 del 17 maggio 1996) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 maggio 1999, n. 14, 28 agosto 2000, n. 14, 15 dicembre 2000, n. 19, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 24, 7 agosto 2002, n. 31, 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 3 giugno 2005, n. 12, 22 novembre 2005, n. 16, 21 agosto 2006, n. 7, 19 aprile 2007, n. 8, 14 agosto 2008, n. 27, 29 dicembre 2010, n. 34, 7 ottobre 2011, nn. 36 e 37, 23 dicembre 2011, n. 47, 3 febbraio 2012, n. 3, 3 settembre 2012, n. 40, 3 luglio 2013, n. 28 e 27 aprile 2015, n. 11.)

Art. 28

(Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale)

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.
2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:
 - a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi; 29 Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 1 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.
 - emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
 - emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indicare risorse occorrenti alla realizzazione;
 - cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;- può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa; 30
 - esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;
 - 31;
 - richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;
 - fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

30 Alinea sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, che precedentemente così recitava: «esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità».

31 L'art. 16, comma 1, lett. b), della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3 sopprime le parole «assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza».

32 Il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 11 agosto 2004 sopprime le parole “in giudizio”.

- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere;³²

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori;

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione 30 Alinea sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, che precedentemente così recitava: «esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità». 31 L'art. 16, comma 1, lett. b), della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3 sopprime le parole «assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza». 32 Il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 11 agosto 2004 sopprime le parole “in giudizio”. dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al

Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

OMISSIS

Art. 30

(Il dirigente responsabile di Settore)

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento; 37 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 3 luglio 2013, n. 28. 38 Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 14 agosto 2008, n. 27.

e) verifica e controlli agli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

STATUTO DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

Testo dello Statuto adottato dalla Giunta Regionale della Calabria con la deliberazione n. 882 del 16 ottobre 2001 pubblicata l'8 novembre 2001 sul Supplemento straordinario n. 5 del B.U. della Regione Calabria, in attuazione dell'art. 22 della Legge Regionale n. 5/2001.

Art. 1 Disposizioni generali

L'Azienda Calabria-Lavoro (di seguito denominata Azienda), istituita con la Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 «Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469» ha sede in Reggio Calabria ed è Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. L'azione dell'Azienda è disciplinata dalle linee programmatiche della Giunta regionale, dal codice civile, dallo Statuto della Regione Calabria e dalla Legge regionale di cui al precedente paragrafo.

Art. 2 Finalità e Valori

L'Azienda promuove attraverso attività di analisi ed assistenza lo sviluppo e l'operatività dei Centri per l'impiego e di altre strutture pubbliche e private coinvolte nel sistema territoriale dei «servizi per l'impiego». Le attività sono in ogni caso finalizzate a garantire la qualità degli attori coinvolti nel sistema. L'Azienda supporta la Giunta regionale nell'ambito delle scelte sulle Politiche del Lavoro e, se richiesta, ne cura in tutto o in parte la realizzazione delle stesse. Presidia inoltre il sistema informativo che supporta la conoscenza del mercato del lavoro territoriale.

L'Azienda opera mediante azioni mirate, progetti, servizi, per il riequilibrio del sistema territoriale, in una logica di allineamento «verso l'alto» degli standards di servizio. L'Azienda presidia il sistema informativo che supporta la conoscenza del mercato del lavoro territoriale. L'Azienda nell'ambito della realizzazione delle finalità sopra indicate è orientata dai seguenti valori:

Professionalità, Orientamento al Servizio, Flessibilità, Integrazione:

A) Professionalità

L'Azienda è una struttura professionale, che ha la missione di fornire supporto professionale al sistema. Il potere e l'influenza dell'Azienda si basa sulla leadership professionale e non sulle procedure amministrative o sulle risorse controllate e distribuite.

B) Orientamento al Servizio

L'Azienda è orientata al conseguimento di risultati esplicitamente definiti in rapporto con i bisogni delle strutture del sistema, articolando il proprio piano di attività in modo mirato a gruppi precisi di destinatari: Regione, Provincie, Centri per l'Impiego, Enti di formazione, Imprese, nonché eventuali altri soggetti pubblici e privati. La definizione dei servizi da erogare rappresenta una dimensione fondante di questa struttura e il punto di partenza della sua strutturazione.

C) Flessibilità

L'Azienda è struttura flessibile dal punto di vista strategico (definisce un piano di attività flessibile, che varia di anno in anno sulla base dei bisogni che emergono e anche del consolidamento del sistema), strutturale (non ha una struttura definita, né un organico rigido) e operativo (le modalità di lavoro sono definite in autonomia, sulla base delle effettive necessità operative).

D) Integrazione

L'Azienda è orientata all'integrazione: Sviluppare la cooperazione tra i diversi centri per l'impiego e tra strutture pubbliche e private presenti sul territorio e coinvolte nel sistema lavoro è una parte fondamentale della sua missione. La produzione di «Valore» da parte di questa struttura, avviene in

primo luogo mettendo in relazione professionalità, esperienza, soggetti presenti nei diversi punti del sistema.

Art. 3 Funzioni

L'Azienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 e concorrenzialmente sul mercato. Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Inoltre, in coerenza con le direttive della Giunta regionale:

- a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;
- b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;
- c) fornisce, in convenzione, l'assistenza tecnica alle Province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;
- d) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazione;
- e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;
- f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro ed i risultati di ricerca e monitoraggio.

L'Azienda in particolare esercita compiti di supporto tecnico alla:

- 1) Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro, dei servizi per l'impiego e delle politiche formative;
- 2) Individuazione e verifica delle modalità e standard di efficienza, efficacia, e di qualità dei servizi offerti dai centri per l'impiego di cui alla Legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001;
- 3) Azione di monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati conseguiti dal sistema regionale dei servizi per il lavoro, sia complessivamente, che nelle singole articolazioni funzionali e territoriali;
- 4) Attività della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato Istituzionale di Coordinamento;
- 5) Gestione del sistema informativo in materia del lavoro;
- 6) Formazione degli operatori dei Centri per l'Impiego;
- 7) Individuazione e definizione di azioni innovative per la qualificazione dei servizi all'impiego.

All'Azienda la Giunta regionale può attribuire funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale alle politiche del lavoro, ivi compresa la gestione di fondi Comunitari, Nazionali e Regionali. Possono essere altresì demandate funzioni di istruttoria e valutazione tecnica, economica e finanziaria di alcune Leggi regionali agevolative per soggetti pubblici o privati, anche in Associazione con soggetti pubblici e privati, laddove ciò risulti strumentale per ottenere efficacia ed efficienza dell'azione.

L'Azienda può erogare servizi per terzi privati o pubblici a titolo oneroso e sulla base di specifiche convenzioni che ne regolano le modalità.

L'Azienda svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILAR) e delle banche dati dei servizi all'impiego, assicurando le connessioni con il Sistema Informativo Lavoro Nazionale di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e privati, nonché l'omogeneità degli standard informativi.

All'interno dell'Azienda, sono costituiti i seguenti Osservatori:

- a) Osservatorio sul lavoro minorile;
- b) Osservatorio sul lavoro femminile;
- c) Osservatorio sul lavoro sommerso;
- d) Osservatorio sull'Igiene e Sicurezza sul lavoro.

Il funzionamento dei su elencati osservatori è regolamentato con apposite disposizioni adottate dal Direttore Generale dell'Azienda.

L'Azienda formula un piano annuale delle attività, che è proposto alle valutazioni della Giunta regionale, previo parere della Commissione e del Comitato di cui agli art. 6 e 7 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5. Predisponde, altresì, una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

L'Azienda, per la gestione dei compiti assegnati, o per innovative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale può avvalersi di specifiche professionalità esterne.

Art. 4 Organi

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e gli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede:

- a) all'adozione dello statuto;
- b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);
- c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica entro 60 giorni dalla nomina;
- d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
- f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della Commissione regionale tripartita;
- g) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività dell'Azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;
- h) all'assegnazione ai Dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
- i) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Azienda e l'integrazione con gli altri soggetti che, ai sensi delle leggi vigenti, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro;
- l) a proporre i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;
- m) provvede alla nomina di specifici professionisti esterni, ai quali conferisce incarichi di consulenza.

Il Direttore Generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

L'incarico di Direttore Generale non è compatibile con cariche elettive (a suffragio universale) né con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale. Per i Dirigenti regionali il

conferimento dell'incarico di Direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

Art. 6 **Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e alla formazione.

Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori, che durano in carica tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla L.R. 13 aprile 1995, n. 15.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed in particolare provvede:

- a) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
- b) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
- c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- d) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e suggerimenti.

Per quanto non disciplinato dal presente atto, ai revisori si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

Art. 7 **Bilancio**

L'Azienda ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Il bilancio è disciplinato in conformità ai principi della contabilità finanziaria e della legislazione regionale in vigore.

Il bilancio di previsione è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 novembre per la relativa ratifica. Le eventuali variazioni al bilancio di previsione devono essere trasmesse entro il 30 novembre per l'approvazione definitiva.

In ogni caso tale tempistica è adeguata a quella del bilancio regionale.

Il rendiconto generale annuale è trasmesso alla Giunta entro il 31 marzo per l'approvazione.

Art. 8 **Modalità di gestione delle entrate e delle uscite**

- a) Le entrate sono rimosse dall'Istituto di Credito che gestisce il servizio di Tesoreria mediante reversali di incasso o mediante introiti senza riversale da regolarizzare con l'emissione di reversali medesime;
- b) le entrate introitate mediante il servizio dei conti correnti postali con prelievo a firma del Tesoriere devono affluire all'Azienda, entro i termini previsti dalla convenzione stipulata;
- c) le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo, devono essere firmate dal Direttore ovvero da un suo delegato;
- d) le spese sono disposte dal Direttore, nei limiti del Budget assegnato all'Azienda, tenuto conto di quanto indicato all'art. 9 sui mezzi finanziari e patrimoniali;
- e) la liquidazione delle spese è effettuata dal soggetto che le ha disposte, previa verifica della regolarità della prestazione o fornitura;
- f) il Direttore, verificata la regolarità della liquidazione, ordina il pagamento delle spese mediante mandati individuali o collettivi ovvero a mezzo di ruoli di spesa fissa, numerati in ordine progressivo; i mandati sono firmati dal Direttore o da un suo delegato;
- g) i mandati di pagamento sono estinti mediante:

- pagamenti presso sportello Tesoreria;
- accreditamento in conto corrente bancario;
- accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore;
- assegno di bonifico non trasferibile con spese di spedizione a carico dell'Azienda.

I documenti di cui alle lettere c) ed f) del presente articolo devono comunque sempre indicare il nome del debitore/creditore, l'importo da riscuotere/pagare, l'esercizio di riferimento, il capitolo di bilancio cui è imputata la entrata/spesa, la causale di riscossione/pagamento. Ogni ordinativo deve far riferimento ad un solo capitolo di bilancio.

Art. 9

Mezzi finanziari e patrimoniali

L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dalle leggi finanziarie;
- b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;
- c) proventi derivanti dalla fornitura di servizi a titolo oneroso;
- d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

La Regione assegna all'Azienda i beni e le attrezzature trasferite dal Ministero del Lavoro già in dotazione all'Agenzia per l'Impiego.

La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'Azienda.

Art. 10

Piana organica

La Piana organica è redatta dal Direttore, in osservanza di quanto statuito dagli artt. 22 e 25 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5. Per la prima determinazione, l'inquadramento del personale avverrà secondo le determinazioni dell'art. 25 della suddetta legge. Per le successive integrazioni o modifiche, si provvederà con contratti triennali, rinnovabili, con procedura selettiva.

Art. 11

Programma annuale di attività

Entro il 31 gennaio il Direttore trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione contenente il Programma annuale di attività, relativo all'esercizio in corso. Tale relazione deve essere accompagnata dal parere della Commissione di cui all'art. 6 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5.

Art. 12

Relazione annuale sulle attività dell'Azienda

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza il Direttore trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell'Azienda.

Art. 13

Vigilanza e controllo

L'Azienda è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:

- a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
- b) il rendiconto generale annuale;
- c) la piana organica.

La Giunta regionale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale, riscontra la coerenza delle azioni dell'Azienda rispetto agli indirizzi espressi.

Gli atti del Direttore, sottoposti all'esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non rinviati al riesame.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.